



Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie

## Art.2 - Scopi e Funzioni

1. La FIC ha lo scopo di:
- a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni agonistiche e non, su barche di tipo olimpico, regolamentari, propedeutiche da "Coastal Rowing" e a queste introduttive come l'indoor rowing con macchine simulatrici di voga ivi inclusa l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri; l'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CONI ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n.15/04;
- b) organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, il Para-rowing in accordo con le normative FISA del Comitato Italiano Paralimpico

La FIC ha lo scopo di: organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni agonistiche e non, ~~su barche di tipo olimpico, regolamentari, propedeutiche, da "Coastal Rowing" e a queste introduttive come l'indoor rowing con macchine simulatrici di voga~~ in tutte le seguenti discipline:

1. canottaggio
2. coastal rowing
3. indoor rowing
4. para-rowing
5. canottaggio per disabilità intellettiva e relazionale. ivi inclusa l'attuazione di

Tale fine sarà perseguito con l'impiego di barche di tipo olimpico ("fuori scalmo"), regolamentari, propedeutiche, da coastal rowing e attraverso l'utilizzo di macchine simulatrici di voga. Ha poi lo scopo di organizzare programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CONI ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n.15/04;

organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, il Para-rowing in accordo con le normative **FISA World Rowing** e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



(CIP);

- c) partecipare a competizioni internazionali;
- d) coordinare l'attività degli Affiliati, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessato;
- e) approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati e tesserati concernenti il canottaggio;
- f) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica.

2. La FIC svolge anche le seguenti attività ed emana direttive in merito a:

- a) affiliazione di società ed associazioni sportive;
- b) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali ed internazionali;
- c) controlli sulle società ed associazioni sportive;
- d) tesseramento;
- e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati;
- f) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente le normative antidoping previste dal Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) e le Norme Sportive Antidoping del CONI;
- g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri;
- h) formazione del personale scolastico in uno o più

coordinare l'attività degli Affiliati e **Aggregati**, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessato;

approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati/**aggregati** e loro tesserati **concernenti il canottaggio nell'ambito delle attività di cui al punto alla lettera a)**;

affiliazione e **aggregazione** di società ed associazioni sportive;

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



ambiti secondo le direttive emanate dal MIUR;

3. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la FIC potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
4. La FIC disciplina nel presente statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, la Giunta Nazionale del CONI emana ogni quadriennio un'apposita circolare. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
5. Il presente statuto si adegua a tutto quanto previsto dal Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI.

i) promozione nell'ambito delle attività di cui al ~~punto 1 a)~~ comma 1 lett. a) nelle scuole di ogni ordine e grado e negli atenei

4. La FIC disciplina nel presente statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione, l'aggregazione, ~~o~~ la riaffiliazione e la riaggregazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, la Giunta Nazionale del CONI emana ogni quadriennio un'apposita circolare. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione, l'aggregazione, ~~o~~ la riaffiliazione e la riaggregazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



**TITOLO SECONDO**  
**SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE**  
**AFFILIATI - AGGREGATI - SOCI - TESSERATI**

**CAPO I**  
**AFFILIATI - AGGREGATI**

**Art.4 – Affiliazione – condizioni e requisiti**

1. Sono affiliati alla FIC, le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che di seguito saranno indicati come “Affiliati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, all’art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:  
abbiano una sede, l’accesso, anche non direttamente collegato alla sede, **ad** uno specchio d’acqua, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni **ed** attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggio
  - a) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIC;
  - b) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIC;

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



- c) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- d) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla FIC;
- e) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
- f) si impegnino a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento;
- g) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.

! i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato o aggregato alla FIC;

2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.
3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
4. L'affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



previste nel Regolamento Organico.

5. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la Società, l'Associazione o l'Ente istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

6. Enti Universitari vengono considerati gli affiliati nei quali vi sia come Oggetto Sociale anche la promozione dell'attività sportiva universitaria e vi sia un chiaro legame con un'Università, Politecnico o altro Istituto scientifico di ordine superiore.

7. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la Società, l'Associazione o l'Ente istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



#### **Art.4 bis – Aggregazione – condizioni e requisiti**

1. Sono aggregati alla FIC, le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive che di seguito saranno indicati come “Aggregati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, all’art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:
  - a) abbiano una sede, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee attrezzature per la preparazione alla pratica del canottaggio indoor;
  - b) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIC;
  - c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIC;
  - d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
  - e) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla FIC;
  - f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
  - g) si impegnino a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell’aggregazione e le quote di tesseramento;
  - h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di

abbiano una sede, un tecnico iscritto **all’Albo federale degli Istruttori Indoor Rowing** o all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee attrezzature per la preparazione alla pratica del canottaggio indoor;

i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto **affiliato o aggregato** alla FIC;

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie





---

aggregazione o di riaggregazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro **ed** il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

3. L'aggregazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
4. All'atto dell'aggregazione, o del rinnovo della stessa, la Società o l'Associazione istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



### **Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti in attività che:
  - a) risultino tesserati alla FIC nell'anno di svolgimento delle votazioni;
  - b) abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Essi hanno il diritto **ad** eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art. 47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre. I Delegati all'Assemblea Nazionale resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 20% del totale degli affiliati aventi diritto **al** voto nella regione di appartenenza.

L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti in attività che:

- a) risultino tesserati alla FIC, **per il tramite di soggetto affiliato alla Federazione**, nell'anno di svolgimento delle votazioni;
- b) abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:

- cittadino italiano;
- maggiorenne;

tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:

- tesserato alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato;
- cittadino italiano;
- maggiorenne;

~~tesserato~~ - in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



#### Art.15 bis – Istruttori Indoor rowing – Definizione e Doveri

1. Gli Istruttori di Indoor Rowing, inquadrati presso gli Aggregati o, comunque, iscritti nell'Albo Istruttori Indoor Rowing della FIC sono soggetti dell'ordinamento sportivo.
2. Devono:
  - a) esercitare con lealtà sportiva le loro attività;
  - b) osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività;
  - c) esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI, delle amministrazioni di appartenenza e della FIC, osservando altresì le norme e gli indirizzi World Rowing.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## **Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:
  - Maggiorenni;
  - iscritti all'Albo degli Allenatori della FIC;
  - tesserati **ed** in attività.
2. Essi hanno il diritto **ad** eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.

Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto **al** voto nella regione di appartenenza.

L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:

- Maggiorenni;
- iscritti all'Albo degli Allenatori della FIC;
- tesserati **alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato ed** in attività.

Essi hanno il diritto **ad** eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. **In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.** I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.

**3.** Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto **al** voto nella regione di appartenenza.

**Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
- cittadino italiano;
  - maggiorenne;
  - iscritto all'Albo Allenatori;

tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

**Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
- tesserato alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato;
  - cittadino italiano;
  - maggiorenne;
  - iscritto all'Albo Allenatori della FIC;

tesserato - in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## Art.22 – Tesseramento

1. Il tesseramento è effettuato secondo le modalità **ed** i tempi indicati nel Regolamento Organico.
2. I Dirigenti federali centrali e periferici **ed** i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla FIC all'atto della loro elezione o nomina.
3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati entrano a far parte della FIC all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali **ed** a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o ~~riaffiliazione~~. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato.
4. I singoli soci dei soggetti Affiliati, ivi compresi i soci della sezione canottaggio delle Polisportive, entrano a far parte della FIC all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali **ed** a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o ~~riaffiliazione~~.
5. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.
6. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre

I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati **e gli Istruttori Indoor Rowing degli Affiliati/Aggregati** entrano a far parte della FIC all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali **ed** a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o ~~riaffiliazione~~, **aggregazione o riaggregazione**. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato **o Aggregato**.

Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



#### **Art. 22 bis – Tesseramento giornaliero**

1. Gli atleti possono tesserarsi alla FIC anche individualmente secondo i termini e modalità indicate nel Regolamento Organico. Tale tipo di tesseramento è consentito per singole manifestazioni di indoor rowing bandite dalla FIC con validità esclusiva per la durata della manifestazione e in tale modalità rinnovato di volta in volta.
2. Per il tesseramento occorrerà presentare al COL (Comitato Organizzatore Locale) il certificato medico previsto per la pratica dell'attività sportiva agonistica.





## Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
  - a) osservare le norme federali e, quindi, le deliberazioni degli organi della FIC i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e il Codice Etico della Federazione;
  - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
  - c) versare alla FIC, per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale.
  
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia della Federazione.

E' fatto divieto ai tesserati coinvolti nell'attività di vertice di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi a gare competizioni remiere organizzate nell'ambito della FIC ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.

versare alla FIC, per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale. **Nel caso di tesseramento giornaliero il versamento potrà avvenire anche individualmente secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento Organico.**

**3.** E' fatto divieto ai tesserati ~~coinvolti nell'attività di vertice dei più elevati livelli dei settori dilettantistici~~ di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi **ad come** oggetto risultati relativi a gare competizioni remiere organizzate nell'ambito della FIC ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## Art.24 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
- a) partecipare all'attività federale;
  - b) indossare la divisa federale;
- candidarsi alle cariche federali elettive se in possesso dei prescritti requisiti.

1. I tesserati hanno il diritto di:
- a) partecipare all'attività federale;
  - b) indossare la divisa federale;
  - c) ~~candidarsi alle cariche federali elettive se in possesso dei prescritti requisiti.~~ esercitare l'elettorato attivo e passivo secondo quanto previsto dai precedenti articoli (13 e 14).

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## Art.29 - Composizione e costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto **al** voto:
  - a) dai Presidenti, o dai Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati aventi diritto al voto
  - b) dai delegati rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee regionali
  
2. Partecipano ai lavori assembleari, senza diritto **al** voto:
  - a) il Presidente e i Consiglieri Federali
  - b) i Membri Effettivi del Collegio dei Revisori Contabili
  - c) i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale
  - d) i Presidenti degli Organi di Giustizia collegiali e il Giudice Sportivo Nazionale
  - e) i Presidenti dei Comitati Regionali
  - f) i Delegati Regionali
  - g) il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale
  - h) il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale
  - i) il Presidente Onorario
  - j) i Soci Onorari e Benemeriti
  - k) i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto al voto
  - l) i candidati alle cariche federali
  - m) gli aggregati.

dai delegati rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, **inquadriati presso gli Affiliati**, eletti nelle Assemblee regionali

i **Membri Componenti** Effettivi del Collegio dei Revisori **Contabili dei Conti**

**gli aggregati** i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli aggregati.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



**Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi**

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. Ai Presidenti di un soggetto affiliato o ai loro delegati **ed** ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante **ad** una delle categorie per le quali risulta tesserato.
4. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
  - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
  - il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea Nazionale, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto **al** voto o, in caso di impedimento dei

I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:

- un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
- il rappresentante di altro Sodalizio **anche non** appartenente alla stessa regione

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 800 associazioni e società votanti.

6. I soggetti di cui all'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l) **ed** m), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici con diritto di voto in assemblea.

7. Gli Atleti **ed** i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

8. I rappresentanti degli Atleti e Tecnici eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. È altresì escluso il diritto a partecipare alle Assemblee per chi sia colpito da una squalifica **od** inibizione in corso di esecuzione.

Gli Atleti **ed** i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti **in sede regionale in un massimo di tre sedi regionali**, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. **Qualora il voto avvenga in più sedi, lo scrutinio deve tenersi in unica sessione al termine di tutte le operazioni di voto.**

## Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria Roma, 26 novembre 2022 Modifiche statutarie



9. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto **al** voto.

Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto **al** voto della regione e, comunque, pari almeno **ad** un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

10. Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto **al** voto della regione e, comunque, pari almeno **ad** un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

## Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata ad affiliati e tesserati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento; le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage del sito federale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto e, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, viene pubblicata sulla homepage del sito internet federale ed inviata via pec. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce, entro il 15 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per gli adempimenti di cui all'Art.34 lett. f), e, dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione. Ove, a causa dello scioglimento

L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inoltrarsi agli aventi diritto di voto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata ad affiliati e tesserati almeno sessanta 60 giorni prima dello svolgimento; le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage del sito federale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto alla data della convocazione e, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, viene pubblicata sulla homepage del sito internet federale ed inviata via pec a mezzo PEC. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

L'Assemblea Nazionale si riunisce, ~~entro il 15 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per gli adempimenti di cui all'Art.34 lett. f), e,~~ dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente,

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

3. Deve essere convocata in via straordinaria quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
- la metà più uno degli affiliati;
  - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale;
  - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto **al** voto nelle assemblee di categoria.

In tali ipotesi l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

- Deve essere convocata in via straordinaria quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
- la metà più uno degli **affiliati affiliati**;

4.L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

## Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria Roma, 26 novembre 2022 Modifiche statutarie





### Art.33 – Sistemi di votazione dell'Assemblea

1. I sistemi di votazione in Assemblea sono:
  - alzata di mano e controprova
  - appello nominale
  - scrutinio segreto
  - acclamazione

Le Federazioni adottano sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole.

2. Tutte le elezioni degli organi federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Tale tipo di votazione viene adottata anche quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o quando vi sia richiesta di 1/3 degli aventi diritto **a** voto.

La votazione per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità, può aver luogo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Le **a** **Federazioni adottano** **FIC adotta** sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole **uniformi**.

3. La votazione per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità, può aver luogo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## **Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria**

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
  - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili; le elezioni si svolgono sulla base di distinte liste di candidati;
  - b) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
  - c) la nomina del Presidente Onorario;
  - d) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Soci Onorari;
  - e) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno;
  - f) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con cadenza biennale;
  - g) la determinazione delle quote massime dovute dagli Affiliati

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:

l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori **Contabili dei Conti**; ~~le elezioni si svolgono sulla base di distinte liste di candidati;~~

~~la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con cadenza biennale;~~

~~la determinazione delle quote massime dovute dagli Affiliati~~

**f) la determinazione delle quote di affiliazione e aggregazione.**

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



### Art.38 – Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva.
2. Il Presidente esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti e nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Spettano, inoltre, al Presidente la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionali. Spetta altresì al Presidente la decisione sulla partecipazione di equipaggi a regate all'estero, ai Campionati FISA ed ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al CONI degli equipaggi da iscrivere per le Olimpiadi.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Presidente esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti e nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Spettano, inoltre, al Presidente la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionali. Spetta altresì al Presidente la decisione sulla partecipazione ~~di~~ **equipaggi delle suddette rappresentative alle regate, sia in Italia che all'estero, ai Campionati FISA World Rowing ed ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al CONI e al CIP degli equipaggi da iscrivere per alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, e la proposta a CUSI e FIDIR degli equipaggi da iscrivere alle rispettive manifestazioni internazionali.**

4. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Federale ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.

5. E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla sanzione definitiva.

Sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché del segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti. Il Presidente Federale può adottare, in caso di **estrema** urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Federale ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.

6. Sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché del segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

## Art.41 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza

### 1. **Impedimento temporaneo**

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

### 2. **Impedimento definitivo**

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio. Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

### 3. **Dimissioni**

In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per

### **Impedimento definitivo**

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica, **in caso di parità al più anziano di età**, che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio.

Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

**Il Vice Presidente, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, potrà compiere tutti gli atti conservativi o indifferibili.**

### **Dimissioni**

In caso di dimissioni decade immediatamente **il Presidente e** il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio. Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente **più anziano di carica, in caso di parità al più anziano di età**, che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio. Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

#### 4. **Decadenza**

Il Presidente Federale decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, come previsto dall'Art.49.

## Art.42 – Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Federale è composto:
  - a) dal Presidente Federale che lo presiede;
  - b) da 10 Consiglieri, di cui 2 componenti Atleti **ed** 1 componente Tecnico Sportivo; la ripartizione della percentuale deve essere proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell'ambito del Consiglio Nazionale del CONI; devono essere assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti; è garantita la presenza di componenti di genere diverso nel Consiglio federale in misura non inferiore **ad** 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali;
  - b) 1 Consiglieri **ed** il Presidente, nominano nel proprio ambito 2 Vice Presidenti. Le funzioni esclusive del Presidente Federale non sono delegabili.
  
2. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:
  - a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti;
  - b) almeno 5 ConsiglieriAlle riunioni partecipa, senza diritto **al** voto, il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

**b) c)** I Consiglieri **ed** il Presidente, nominano nel proprio ambito 2 Vice Presidenti. Le funzioni esclusive del Presidente Federale non sono delegabili.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



3. In particolari casi di necessità o urgenza sono ammesse riunioni di Consiglio per video o audio - conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale **ed** a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione **ed** intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente **ed** il Segretario.

Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

In particolari casi di necessità o urgenza sono ammesse riunioni di Consiglio per video **e-audio** - conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale **ed** a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione **ed** intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente **ed** il Segretario.

4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno **quattro 6** volte l'anno. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie





## Art.46 – Convocazione

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:
  - a) su convocazione del Presidente;
  - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.
  
2. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, sulle materie di competenza e con parere consultivo, il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale **ed** il rappresentante designato dal Comitato Sportivo Militare; possono, inoltre, partecipare, su espresso invito del Presidente, in qualità di esperti e senza diritto di voto, il Presidente Onorario e le persone particolarmente qualificate in merito alle attività federali.

A tali riunioni devono essere sempre invitati i Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Federale si riunisce almeno **4 6** volte l'anno

Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, sulle materie di competenza e con parere consultivo, il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale ~~ed il rappresentante designato dal Comitato Sportivo Militare~~; possono, inoltre, partecipare, su espresso invito del Presidente, in qualità di esperti e senza diritto di voto, il Presidente Onorario e le persone particolarmente qualificate in merito alle attività federali.

3. A tali riunioni devono essere sempre invitati i Componenti **effettivi** del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## Art.47 – Competenze

1. Il Consiglio Federale provvede alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico - sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. In particolare, sono di competenza del Consiglio Federale:
  - a) l'adozione di indirizzi e criteri in ordine all'amministrazione del patrimonio della Federazione;
  - b) la deliberazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo economico, e, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio annuale da sottoporre al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei conti, per la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI;
  - c) la determinazione delle quote di iscrizione alle gare;
  - d) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del canottaggio e delle attività ad esso propedeutiche;
  - e) l'indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero

l'indizione dell'Assemblea Nazionale Elettiva e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero degli

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



degli affiliati aventi diritto **a**l voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% **ed** al 10% degli aventi diritto **a**l voto di ciascuna regione;

- f) la compilazione del calendario remiero e l'approvazione dei calendari delle regate regionali;
- g) la designazione dei soci onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione, la nomina di quelli benemeriti e l'attribuzione di speciali benemeritenze;
- h) la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Regionali nei casi previsti dal presente Statuto, lo scioglimento dei Consigli Regionali e la nomina di Commissari Straordinari con il relativo mandato di cui al successivo Art.86;
- i) il controllo di legittimità sulle procedure relative alla elezione, da parte delle Assemblee Regionali, dei Presidenti e dei Membri dei Consigli;
- j) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali;
- k) la nomina e la revoca dei Giudici Arbitri **ed** il controllo di legittimità sulle procedure relative all'elezione, da parte dell'Assemblea dei Giudici Arbitri dei Membri della Commissione Direttiva Arbitrale;
- l) la nomina dei componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia, nonché la nomina dei Segretari degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
- m) la nomina della Commissione Tecnica Nazionale e la relativa revoca, nonché la nomina degli allenatori

affiliati aventi diritto **a**l voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% **ed** al 10% degli aventi diritto **a**l voto di ciascuna regione;

## Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria Roma, 26 novembre 2022 Modifiche statutarie



- proposti dalla anzidetta Commissione per l'inserimento nell'apposito Albo;
- n) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice di gara;
  - o) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti;
  - p) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice di gara;
  - q) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
  - r) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale;
  - s) la concessione di amnistia e indulto, che non abbiano ad oggetto sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento;
  - t) la deliberazione per ottemperare a quanto previsto all'art.2 comma 3;
  - u) la delega di funzioni atte a snellire il proprio funzionamento, con l'esclusione degli atti relativi all'approvazione di regolamenti e dei bilanci. La delega non potrà comunque riguardare competenze esclusive;

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice di gara e normative connesse;

la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e , del Codice di gara e normative connesse;

la ratifica, nella prima riunione utile, dei provvedimenti adottati in via d'~~estrema~~ urgenza dal Presidente Federale;

la concessione di amnistia e indulto, che non abbiano ~~ad~~ come oggetto sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento;

v) la determinazione delle quote di tesseramento;

z) l'istituzione del Settore Scolastico e Universitario e del Settore Giovanile, per la promozione e diffusione della disciplina remiera in tutte le sue forme;

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## Art.66 – Competenze e funzionamento

1. La Consulta Nazionale, il cui parere non è mai vincolante, può esprimersi su qualsiasi argomento interessante l'attività federale portando all'attenzione del Consiglio Federale le problematiche territoriali.
2. E', in ogni caso, fatto obbligo al Consiglio Federale di raccogliere il parere della Consulta in merito a:
  - a) compilazione del calendario remiero;
  - b) formazione del bilancio preventivo economico annuale in relazione agli indirizzi tecnico-organizzativi da assumersi dal Consiglio Federale;
  - c) compilazione del Regolamento Organico e del Codice di gara e loro aggiornamenti;
  - d) indicazione delle tasse d'iscrizione alle regate nonché delle indennità federali da liquidare agli affiliati per gli equipaggi partecipanti;
  - e) esame del bilancio di esercizio annuale;
  - f) modifiche statutarie.

La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o su sua espressa delega da un Consigliere Federale.

Indicazione **delle quote di tesseramento**, delle tasse d'iscrizione alle regate **nazionali** nonché delle indennità federali da liquidare agli affiliati per gli equipaggi partecipanti;

3. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o su sua espressa delega da un Consigliere Federale.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



### **Art.73 – Competenze – Incompatibilità**

1. La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale:
  - a) i programmi di preparazione agonistica ai vari livelli, unitamente ai programmi didattici e di informazione tecnico-scientifica a livello regionale;
  - b) l'organizzazione dei corsi tecnici per la formazione degli allenatori di "1° Livello" di concerto con il responsabile centrale;
  - c) i corsi di informazione **ed** aggiornamento dei Tecnici Sportivi di tutti i livelli attraverso riunioni "zonalì" e/o comunicati scritti;
  - d) la raccolta a livello nazionale di informazioni sull'attività tecnica federale.
  
2. La carica di Componente della Commissione Tecnica Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale.

Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell'apposito regolamento.

La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale:

- a) i programmi di preparazione agonistica ai vari livelli, unitamente ai programmi didattici e di informazione tecnico-scientifica a livello regionale;
- b) l'organizzazione dei corsi tecnici per la formazione degli allenatori ~~di "1° Livello" di concerto con il responsabile centrale;~~

3. Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell'apposito regolamento.

## **Art.77 - Comitati Regionali**

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 8 o più affiliati aventi diritto **a** voto, è costituito un Comitato Regionale che ha sede nel capoluogo della Regione stessa.
2. Il Consiglio Federale, su proposta approvata da 2/3 dell'Assemblea Regionale, può autorizzare una sede diversa da quella del capoluogo regionale.
3. Sono Organi del Comitato Regionale:
  - a) l'Assemblea regionale
  - b) il Presidente regionale
  - c) il Consiglio regionale
4. Il Consiglio Regionale è composto:
  - a) dal Presidente che lo presiede

In ogni regione nel cui territorio hanno sede **8** **10** o più affiliati aventi diritto **a** voto, è costituito un Comitato Regionale che ha sede nel capoluogo della Regione stessa.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



b) 6 Consiglieri

5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.89 del presente Statuto.
6. Partecipa alle sedute con parere consultivo per le materie di competenza il Coordinatore Regionale arbitrale.
7. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente **ed** un Segretario.
8. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
9. Nelle regioni della Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige valgono le disposizioni dell'art.87 relative alla nomina del Delegato Regionale.
10. Il Consiglio Federale può sciogliere il Comitato Regionale qualora il numero degli affiliati con diritto **a** voto si riduca al di sotto di 8 per due anni consecutivi e procede alla nomina di un Delegato Regionale come previsto al successivo art. 87.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.~~89~~ 88 del presente Statuto.

~~Nelle regioni della Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige valgono le disposizioni dell'art.87 relative alla nomina del Delegato Regionale.~~ Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta si applicano le medesime norme del presente articolo.

Il Consiglio Federale può sciogliere il Comitato Regionale qualora il numero degli affiliati con diritto **a** voto si riduca al di sotto di **8** **10** per due anni consecutivi e procede alla nomina di un Delegato Regionale come previsto al successivo art. 87.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie





*Sezione III*  
*Il Presidente Regionale*

**Art.82– Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni – Decadenza**

1. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il Presidente federale agli artt. 37, 39, 40 e 41.
2. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta a seguito di ballottaggio tra due candidati, in caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano d'età.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



**Art.84– Costituzione - Elezione – Durata del mandato  
Incompatibilità – Decadenza –Surrogazione dei  
Consiglieri**

1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale e da 6 Consiglieri.
2. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza il Coordinatore Tecnico Regionale **ed** il Coordinatore Regionale Arbitrale.
3. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente **ed** un Segretario.
4. Per la durata del mandato, elezione, convocazione e decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme indicate agli artt.43 – 44 – 46 – 49 del presente Statuto, nonché le disposizioni contenute nella Legge n. 8/2018.
5. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
6. La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi

Per la durata del mandato, **incompatibilità**, elezione, convocazione e decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme indicate agli artt.43, **comma 1 e 2**, – 44 – 46 – 49 del presente Statuto, nonché le disposizioni contenute nella Legge n. 8/2018.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



pari almeno alla metà dell'ultimo eletto. Qualora nessuno abbia riportato il numero di suffragi richiesto, l'integrazione sarà operata in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per l'integrazione del Consiglio.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## Art.87 - I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

1. In ogni regione nella quale abbiano sede un numero inferiore **ad** 8 affiliati aventi diritto **al** voto, il Consiglio Federale nomina un delegato, il quale dura in carica un quadriennio olimpico o per un periodo minore ove il numero minimo previsto di 8 società dovesse essere raggiunto al 31 dicembre dell'anno in corso.

La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e/o per gravi irregolarità di gestione.

1. In ogni regione **o provincia autonoma** nella quale abbiano sede un numero inferiore **ad** **8 10** affiliati aventi diritto **al** voto, il Consiglio Federale nomina un delegato, il quale dura in carica un quadriennio olimpico. ~~o per un periodo minore ove il numero minimo previsto di 8 società dovesse essere raggiunto al 31 dicembre dell'anno in corso.~~

2. La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e/o per gravi irregolarità di gestione.

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie



## Art.97 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

Sono fatte salve le norme statutarie precedenti all'entrata in vigore dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con Delibera del Consiglio Nazionale del CONI 4 settembre 2018, n. 1613, al fine dello svolgimento dell'Assemblea convocata per la data del 1 dicembre 2018.

Il presente Statuto entra in vigore ~~a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge~~, ai fini sportivi, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale.

~~Sono fatte salve le norme statutarie precedenti all'entrata in vigore dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con Delibera del Consiglio Nazionale del CONI 4 settembre 2018, n. 1613, al fine dello svolgimento dell'Assemblea convocata per la data del 1 dicembre 2018.~~

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria  
Roma, 26 novembre 2022  
Modifiche statutarie





**Federazione Italiana Canottaggio**